



*La Ministra
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento
con delega alle Pari opportunità*

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

LA MINISTRA CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITA'

E

IL PRESIDENTE DELL'ISTAT

LA MINISTRA CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITA'

E

IL PRESIDENTE DELL'ISTAT

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- ai sensi del citato decreto legislativo n. 322/1989, l'ISTAT, parte del Sistema statistico nazionale, provvede alla predisposizione del Programma statistico nazionale, il quale individua le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi;
- il Programma statistico nazionale 2014-16, aggiornato nel 2016, e il Programma statistico nazionale 2017-19, in corso di formalizzazione, attribuiscono all'ISTAT la titolarità dell'indagine sulla sicurezza delle donne;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 166 del 7 settembre 2010, l'ISTAT provvede inoltre “a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 68”;
- il Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 1° marzo 2011, è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione;

- l'art. 11 della “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (cosiddetta “Convenzione di Istanbul”), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, impegna gli Stati “ad adottare misure legislative o di altro tipo per raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima, a sostenere la ricerca e realizzare indagini in merito”;
- il decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, all'articolo 5, l'adozione di un “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, il quale, tra i diversi ambiti di azione, stabilisce la costituzione di una banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza sulle donne presso il Dipartimento delle pari opportunità;
- il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015, prevede la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati;

CONSIDERATO CHE

- sia la Ministra con delega alle Pari opportunità sia il Presidente dell'ISTAT, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, attribuiscono rilevanza alla conoscenza della realtà sociale del paese, con particolare riferimento alla violenza contro le donne, anche in una prospettiva di potenziamento della statistica ufficiale;
- la violenza contro le donne e, in particolare, la violenza domestica rappresentano fenomeni ampi e complessi, la cui conoscenza è essenziale per lo sviluppo, a livello istituzionale, delle politiche e dei servizi necessari per affrontarli;
- è interesse del Dipartimento per le pari opportunità e dell'ISTAT promuovere iniziative congiunte volte a dare sistematicità e organicità alle informazioni sul fenomeno della violenza di genere;

- già nel 2001 il Dipartimento per le pari opportunità e l'ISTAT hanno stipulato una convenzione per la realizzazione di un'indagine *ad hoc*, con l'obiettivo prioritario di favorire la conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in Italia, in tutte le sue diverse forme, in termini di prevalenza e incidenza, di caratteristiche di coloro che ne sono coinvolti e delle conseguenze per le vittime;
- detta convenzione è stata poi rinnovata nel 2012, per lo svolgimento della seconda edizione dell'indagine sulla violenza contro le donne,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Protocollo la Ministra con delega alle Pari opportunità e il Presidente dell'ISTAT, di seguito denominate "Parti", si impegnano a rafforzare la conoscenza del fenomeno della violenza di genere mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema informativo statistico definito "Banca-dati sulla Violenza di Genere" (da ora in poi Banca-dati), volto a fornire informazioni statistiche validate e continuative agli organi di Governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di genere, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto legge n. 93 del 2013.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'architettura della Banca-dati, le modalità e i tempi di raccolta e diffusione dei dati stessi avverranno nel rispetto di quanto definito nel vigente Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e tenendo conto delle proposte formulate dal Gruppo di Esperti nominato con DPCM 19 ottobre 2015.

Articolo 2

(Attuazione del protocollo)

1. Le Parti si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente Protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative, con cadenza annuale.

2. A tal fine, con successivo accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di durata biennale, verranno stabilite le modalità tecnico-operative e finanziarie per lo svolgimento dell'attività di collaborazione di cui al presente Protocollo.

Articolo 3

(Segreto statistico e trattamento di dati personali)

1. Le attività previste dal presente protocollo che richiedano l'utilizzo di dati coperti dal segreto statistico sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; in caso di trattamento di dati personali le attività sono, altresì, realizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale ad esso allegato, nonché delle specifiche misure eventualmente prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione dell'art. 154 del decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 4

(Integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere integrato o modificato, in ogni momento, di comune accordo tra le Parti e con le medesime modalità del presente atto, anche per nuovi aspetti eventualmente emergenti, nonché per meglio definire strumenti e modalità della collaborazione.

Articolo 5


(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata biennale.

Roma, 25 novembre 2016

La Ministra con delega alle Pari opportunità


Maria Elena Boschi



Maria Elena Boschi

Il Presidente dell'ISTAT

Giorgio Alleva



Giorgio Alleva